## **COMUNE DI ERULA**

# Provincia di Sassari

# Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA** 

N. 6	del reg.	Oggetto: Determinazione delle aliquote Imposta Propria (IMU) per l'anno 2021.	Municipale
Del 08.02	2.2021		

L'anno duemilaventuno, il giorno otto, del mese di febbraio alle ore 17:40 nella solita sala delle Adunanze del Comune di Erula.

Alla prima convocazione in sessione **ORDINARIA** che è stata notificata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N	Consigliere	Р.	<i>A</i> .
1	Fusco Marianna	X	
2	Tanda Antonio	X	
3	Brundu Gian Piero	X	
4	Brundu Matteo		X
5	Pani Pier Mario	X	
6	Pani Omar	X	
7	Pani Roberto	X	

N	Consigliere	Р.	<i>A</i> .
8	Spanu Carlo	X	
9	Pileri Antonio	X	
10	Contini Salvatore Ottavio	X	
11	Tortu Carlo	X	
12			
13			

Assegnati 11	Totale Presenti: 10
In carica 11	Totali Assenti: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Fusco Marianna** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett.a) del T.U.E.L. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Ara Antonio.**
- La seduta è pubblica.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

x il Responsabile del Servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U.	J. n. 267/2000)
--	-----------------

] il Segretario Comunale (art.	49, c	. 2 e art.	97, c.	4.b del	T.U. n.	267/2000)	per quanto	concerne	e lo
regolarità tecnica;									

x il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità contabile.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.
- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 13 del 06/08/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/12/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU di cui alla legge 147/2013;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/10/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a rettificare la delibera Consiglio Comunale n. 14 del 06/08/2020 avente per oggetto:"Approvazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria anno 2020";

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Considerato che questo Ente ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 35, in data 30/09/2003;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CON votazione espressa in forma palese, consiglieri presenti n. 10, favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (Brundu, Contini, Pileri, Tortu)

#### DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

n.	TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliquota %
1	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,7
2	Unità immobiliare adibita a abitazione principale e relative pertinenze	0,4
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917/1986	0,7

5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,7
6	Immobili locati	0,7
7	Aree fabbricabili	0,7
8	Terreni agricoli	0
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,25
10	Fabbricati di categoria D (esclusi D10)	0,76

- 2) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3);
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Quindi successivamente, con separata votazione espressa in forma palese, Consiglieri presenti n. 10, favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (Brundu, Contini, Pileri, Tortu), stante l'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula, 02.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Marianna Fusco

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula, 02.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Marianna Fusco Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

## Michelangeli Antonello

## (Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

*Approvato e sottoscritto:* 

Approvato e sottoscritto.			
IL SINDACO F.to Marianna Fusco	,		IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Antonio Ara
Il sottoscritto, Respon legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo Statuto Comun		ervizio del ATTEST	elle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
consecutivi (art. 124, c.	1, del T.U. 1 <u>lierula.it</u> - al	oubblicata, 8/08/2000, ll' <b>Albo Pre</b>	, in data <b>16.02.2021</b> per rimanervi 15 giorni , n. 267), nel Sito <b>Web Istituzionale</b> di questo <b>etorio on-line</b> accessibile al pubblico (art. 32,
E'stata trasmessa, in ele 125 T.U. Leggi sull'ordin		0 11	onsiliari in data <b>16/02/2021</b> , Prot. n. <b>772</b> (Art. 00);
Li, 16.02.2021			IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Antonio Dr. Ara
Il sottoscritto, Respo legale, visti gli atti d'ufficio,	onsabile del		lelle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
=	l 16.02.2021	al 03.03.2	Sito Web Istituzionale di questo Comune pe 2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
Lì, 08/02/2021			IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Antonio Dr. Ara
E'copia conforme all'originale	e da servire p	er uso amm	ninistrativo.
Li, 16.02.2021			L'impiegato autorizzato